

POLITICHE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

REDATTRICE: Maria Cristina Mangieri

1. IL SETTORE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Nel precedente rapporto sulla legislazione avevamo concluso con l'affermazione secondo la quale, con l'approvazione del Codice del commercio nel 2005 e la sua effettiva e completa applicabilità, determinatasi a seguito dell'entrata in vigore del regolamento regionale 15/R/2009, si era finalmente concluso un lungo ciclo di politiche regionali nel settore.

Appare evidente come tale ciclo sia stato fortemente condizionato dal decreto legislativo 114/1998 detto Bersani, che ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative in materia, dalla modifica del Titolo V della Costituzione che ha consentito di definire questa materia tra quelle a potestà legislativa residuale regionale, pur con forti interconnessioni con la materia "tutela della concorrenza", a legislazione esclusiva statale, ed infine dai vari principi comunitari, come recepiti da norme statali, in materia di liberalizzazioni del settore.

In questa legislatura, sulle questioni della regolarità contributiva nel commercio ambulante, della durata delle concessioni di suolo pubblico necessarie per lo svolgimento dell'attività, dei controlli per evitare l'abusivismo commerciale, sono state presentate due proposte di legge, la prima (pdl 59), a firma di alcuni consiglieri della Lega Toscana, e la seconda, (pdl 81) presentata da un gruppo di consiglieri del Partito Democratico, in materia di regolarità contributiva (DURC) per il commercio ambulante e di disciplina della vendita in outlet.

La pdl 59 è stata respinta in 3° Commissione e poi in Aula, mentre la seconda è stata approvata e divenuta legge regionale 63 del 28 novembre 2011, tenendo conto, nel testo, di alcune disposizioni specifiche che erano contenute nella pdl 59.

La legge in oggetto, di modifica al Codice del commercio di cui alla legge regionale 28/2005, detta disposizioni per la vendita in outlet, intendendo con ciò la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione, oppure la vendita al dettaglio, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti da almeno 12 mesi, o fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi, o presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati.

Con questa legge la Regione ha inteso da una parte, limitare negli outlet

la vendita dei prodotti non alimentari soltanto a quelli sopra specificati, e dall'altra, specificare che a tale vendita si applicano le norme inerenti la disciplina dei prezzi e le norme sulle vendite straordinarie e promozionali previste dal Codice ed applicate alla generalità degli esercizi commerciali.

Tali esercizi, solo se in regola, possono fregiarsi della denominazione di outlet nelle insegne, nelle ditte e nei marchi dei propri esercizi; e ad essi, in relazione alle proprie dimensioni, si applica il codice del commercio, in quanto correlato alle strutture di vicinato, alle medie e grandi strutture ed ai centri commerciali, dove la vendita in outlet si svolge.

Con queste disposizioni, che prevedono anche sanzioni amministrative in caso di violazione, si è voluto sostanzialmente sottoporre la vendita in outlet a tutte le disposizioni del Codice del commercio.

Le legge in questione prevede anche disposizioni per garantire l'obbligo della regolarità contributiva da parte dei commercianti su aree pubbliche, come previsto dall'articolo 28, comma 2 bis, del decreto legislativo 114/1998, secondo il quale le Regioni possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, sia soggetta, oltre al possesso di tutti i requisiti già previsti dalla legge, anche alla presentazione del DURC, (documento unico di regolarità contributiva), da parte del richiedente, soprattutto perché questo apporta un rilevante contributo alla professionalità del comparto e contrasta il lavoro "in nero".

La legge prevede inoltre che, sia per il rilascio dell'autorizzazione, sia per le verifiche annuali da parte dei Comuni della regolarità contributiva, ciò avvenga nella fase iniziale, sulla documentazione in forma cartacea, mentre a regime, non appena i Comuni si saranno messi in regola con le procedure telematiche, e la Regione avrà dato atto che il sistema informativo è pienamente operativo, tutto avverrà in via telematica, nel rispetto dei principi in materia di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri a carico delle imprese.

Sono previste inoltre misure di contrasto verso l'abusivismo commerciale, attraverso previsioni di interventi di controllo del territorio da parte dei Comuni ed azioni di carattere educativo, sociale ed informativo in grado di favorire la cultura della legalità.

E' stato inoltre compiuto un tentativo di svincolare il commercio sulle aree pubbliche dalle regole imposte dalla direttiva comunitaria 2006/123/CE detta Bolkestein, richiamando motivi imperativi di interesse generale.

In considerazione di tale situazione legislativa, già la Regione Piemonte ha emanato una disposizione legislativa afferente alla questione, con la legge regionale 13/2001, il cui art. 4 prevede che il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 del d.lgs. 59/2010, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE, in quanto attività non

limitate dalla scarsità di risorse naturali, o dalle capacità tecniche disponibili, e per motivi di interesse generale, ascrivibili all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, al mantenimento dell'equilibrio finanziario ed alla tutela dei consumatori.

Il Governo, in data 22 settembre 2011, ha impugnato tale disposizione, pertanto l'azione legislativa delle Regioni afferenti a questo settore è ora rimessa al vaglio della Corte Costituzionale.

Il nuovo articolo 29 bis introdotto nel Codice dalla presente legge ha una diversa formulazione rispetto la disposizione del Piemonte orientata alla garanzia del sistema produttivo regionale, tuttavia non si esclude che il Governo possa procedere alla sua impugnazione.

Si evidenzia inoltre come in questa legislatura, i principi comunitari della direttiva 2006/123/CE, detta Bolkestein, e relativa ai servizi del mercato interno, come recepiti dal d.lgs. 59/2010, e le varie manovre finanziarie statali di ulteriori liberalizzazioni (ad esempio gli orari degli esercizi), renderebbero necessario un adeguamento a tali disposizioni del Codice del commercio che al momento non è ancora avvenuto.

L'iter legislativo di questa legge sia sorto e si sia svolto completamente in Consiglio regionale.

Altre modifiche al Codice del commercio sono state introdotte con la pdl 122 (Legge finanziaria per il 2012), divenuta legge regionale n. 66 del 27 dicembre 2011.

Le modifiche attengono alla sostituzione dell'articolo 80 del Codice del commercio ed a modifiche all'articolo 81, che disciplinano gli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e gli esercizi di somministrazione e bevande.

Tali modifiche introducono, rispetto al testo precedente, alcune liberalizzazioni (ad esempio viene abrogato l'orario stabilito nella fascia dalla 7 alle 22, e possono restare aperti al pubblico fino ad un massimo di tredici ore giornaliere), ma la liberalizzazione non è totale e soprattutto rimane in vigore la concertazione del Comune con le organizzazioni di categoria, con i sindacati, con le associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali, sia per le deroghe agli orari previsti per il commercio fisso, sia per stabilire gli orari di apertura e chiusura al pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

La disciplina statale intervenuta in materia di liberalizzazioni degli orari del commercio, è contenuta nell'articolo 35 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 111 del 2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), che modifica l'articolo 3, comma 1 del decreto legge 223/2006, convertito nella legge 248/2006.

Tale decreto, che è stato modificato ulteriormente dall'articolo 31 del decreto legge "Monti" 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la

crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" introduce regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, prevedendo che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i limiti e le condizioni ivi indicate, fra le quali anche, nel testo ad oggi vigente, ed al quale le Regioni devono adeguare il loro ordinamento entro il 1 gennaio 2012, il seguente "principio":

"d) bis il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio".

La Regione Toscana ha presentato ricorso avverso l'articolo 35, commi 6 e 7, del decreto legge 98/2011, così come convertito dalla legge 111/2011, nella parte in cui prevede che le attività commerciali possono essere svolte senza i limiti e le prescrizioni aventi ad oggetto gli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, per violazione degli articoli 117, 118, 119 e 120 Cost.

Il testo delle modifiche in oggetto è coerente con le argomentazioni del ricorso alla Corte costituzionale ed introduce alcune ulteriori liberalizzazioni degli orari, senza adeguarsi completamente alle totali liberalizzazioni previste dalla legge statale.

Per tale motivo non si esclude che il Governo possa eccepire la non conformità della normativa regionale contenuta nella legge Finanziaria regionale per il 2012 rispetto alle norme statali vigenti.

Le politiche regionali in materia di turismo, hanno riguardato, in via legislativa, principalmente la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), che ha comportato, sia una modifica alla legge regionale 42/2000, che una riorganizzazione del sistema turistico in Toscana ed una riallocazione delle funzioni di promozione turistica. Per gli effetti di questa legge le Agenzie per il turismo (APT), costituite in ciascuna provincia ai sensi della legge 42/2000, sono state soppresse entro e non oltre il 31 dicembre 2011. Le province sono subentrate nei rapporti attivi e passivi già in titolarità delle APT ed hanno acquisito il relativo patrimonio mobiliare ed immobiliare, mentre le attività di promozione turistica, a seconda della loro rilevanza e dimensione, sono state trasferite alla Regione, alle Province, ai Comuni ad Apet .

La proposta di legge è stata della Giunta regionale ed ha avuto in Consiglio alcune minime integrazioni

Al momento non sono state prese iniziative per l'attuazione delle politiche previste nel Codice del Turismo di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, approvato in attuazione della delega prevista dall'articolo 14 della legge 246 del 2005, con il quale è stata riordinata tutta la normativa statale.

2. LA PROGRAMMAZIONE, IL SOSTEGNO E L'INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE.

La legge regionale 18 del 6 maggio 2011 (Norme in materia di panificazione) si fonda sull'articolo 4, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 248/2006. Il decreto legge in questione detta disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività produttiva di pane, ed abroga la legge 1002 del 1956, che disciplinava l'autorizzazione, introducendo la DIA (adesso SCIA).

Il decreto statale prevede che la dia deve essere corredata, fra le altre certificazioni, anche dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dovendo il responsabile dell'attività produttiva, figura individuata dalla legge statale, assicurare l'osservanza di diverse norme, si è manifestata l'esigenza da parte delle politiche regionali, di disciplinare un percorso formativo obbligatorio, e non abilitante, e dunque non suscettibile di creare una nuova professione oppure possibili restrizioni di mercato o limitazioni all'accesso all'attività, proprio al fine di garantire, da parte dei panifici, l'assolvimento di quelle funzioni con professionalità adeguate.

La proposta iniziale della Giunta regionale, che poi è stata modificata notevolmente in sede consiliare, prevedeva addirittura un corso abilitante alla professione o mestiere artigiano come comunemente definito.

Le osservazioni dell'Ufficio legislativo esprimevano perplessità di possibili interferenze con la materia a legislazione concorrente "professioni", pertanto il testo è stato modificato nel senso di prevedere per il responsabile della panificazione un corso obbligatorio, ma da iniziare entro sei mesi dall'indicazione del nominativo, e dunque non abilitante.

Inoltre, per venire incontro a coloro che già svolgono l'attività da anni o che hanno già acquisito una formazione nel settore, sono esonerati dal corso coloro che hanno svolto un percorso formativo o conseguito un 'attestato di qualifica attinente l'attività di panificazione, oppure che hanno prestato attività lavorativa nel settore per un ragionevole periodo di tempo. Sono previsti inoltre periodi di aggiornamento professionale rivolti a tutti i responsabili della panificazione.

Oltre a questo, le politiche regionali si sono occupate di dare la definizione dell'attività di panificazione, che consiste nell'intero ciclo di produzione del pane.

La legge regionale 18 del 2011 è stata impugnata dal Governo con deliberazione C.d. M. del 30 giugno 2011, in quanto l'articolo 3 della legge

regionale “non risulta in linea con quanto stabilito dalla Corte costituzionale, la quale ha affermato che la competenza in materia di professioni, è riservata allo stato, nell’ambito della competenza legislativa concorrente di cui all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione”.

Nella nota del Presidente del Consiglio dei Ministri si ritiene che il legislatore regionale abbia esorbitato la propria potestà legislativa concorrente, poiché la formazione obbligatoria prevista per il responsabile dell’attività produttiva prevista dall’articolo 3 della legge regionale, si sostanzierebbe in una sorta di “titolo abilitante” all’esercizio di una professione.

Secondo la Regione non si è in presenza di una disciplina “professionalizzante”, ne’ tanto meno individuatrice di una figura professionale, bensì di una serie di disposizioni espressione della potestà legislativa regionale in tema di formazione professionale non abilitante, in quanto essa è rivolta a soggetti ai quali, per l’esercizio dell’attività, non è richiesto o imposto il possesso di alcun titolo abilitativo, se non quello previsto dallo Stato, cioè la SCIA.

La Regione Toscana, che si è costituita in giudizio, non ha individuato una nuova figura professionale, stabilendo profili ed ordinamento didattico, attribuzione a lei peraltro preclusa dalla consolidata giurisprudenza costituzionale. Ha solo inteso prevedere, in ragione dei compiti che la norma statale impone alla figura del responsabile dell’attività produttiva, una qualificazione costante di detta attività di panificazione, successiva al suo inizio, per cui si è in tema di aggiornamento e qualificazione professionale, riferibili alla potestà legislativa esclusiva regionale in tema di formazione professionale, come anche affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 271 del 2009. Restiamo in attesa della valutazione della Corte Costituzionale.

E’ stata inoltre approvata la legge regionale 47 del 4 ottobre 2011 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65-Legge finanziaria per l’anno 2011), che è trattata più approfonditamente nella relazione della prima Commissione.

Con tale legge, anch’essa di iniziativa della Giunta regionale, ma interamente riscritta in Consiglio, la Regione ha intrapreso una serie di azioni di sostegno e di rilancio dell’economia in aree del territorio toscano che sono riconosciute in situazione di grave crisi nazionale, sia in atti nazionali, che di programmazione regionale. Viene individuata Fidi Toscana spa come strumento operativo della Regione ed a sostegno delle imprese che operano in queste zone.

E’ stata approvata (anche se trattata più approfonditamente nel rapporto della 5° Commissione) la legge regionale 11 luglio 2011, n.28 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile), su proposta della Giunta regionale.

La legge regionale 21/2008, sull’imprenditoria giovanile, prevedeva nel testo precedente alla modifica, l’erogazione di agevolazioni per le nuove imprese

che hanno un potenziale di sviluppo innovativo.

Questa ha avuto difficoltà di applicazione (le domande presentate sono state pochissime ed i finanziamenti non sono stati spesi), anche perché è entrata a regime in un momento di grave crisi economica e finanziaria.

La presente legge di modifica 28/2011, è stata approvata per favorire il sostegno alla nuova imprenditorialità e contribuire allo sviluppo dell'occupazione, favorendo l'accessibilità alle agevolazioni anche a soggetti che sono più deboli sul mercato del lavoro ed offrire loro l'opportunità di realizzare un'attività imprenditoriale.

Pertanto è stata ampliata la platea dei destinatari, includendo fra questi i soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali e le donne, anche perché, in riferimento a queste ultime, la legge 215/1992 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), non è più operativa.

Si segnala inoltre che nella pdl 122 del 2011 divenuta legge regionale n. 66 del 27 dicembre 2011. (Legge finanziaria per il 2012), sono state introdotte delle modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).

Tali modifiche riguardano la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane, e comportano l'abrogazione dell'albo artigiani previsto dalla legge quadro statale in materia, con conseguente annotazione dell'impresa, come artigiana, nella sezione speciale del registro delle imprese. Pertanto il possesso dei requisiti artigiani è attestato dall'annotazione, nella sezione speciale artigiani, nell'ambito della certificazione del registro delle imprese.

E' previsto inoltre che il titolare dell'impresa artigiana, ai fini dell'avvio dell'attività, presenti alla Camera di commercio una dichiarazione attestante il possesso dei relativi requisiti, mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, come previsto dall'articolo 9 del decreto legge 7/2007.

E' stata introdotta infine, come previsto dall'articolo 9, comma 4 del d.l. 7/2007, la disposizione secondo la quale, qualora a seguito di accertamenti o verifiche ispettive dell'INPS, emergano elementi per l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, la Camera di commercio è tenuta ad iscrivere l'impresa nella sezione speciale con decorrenza immediata.

Tali semplificazioni permettono alla Regione un risparmio di 1.700.000,00 euro annui ed alle imprese tempi brevi per l'avvio dell'attività artigiana.

3. IL SETTORE DELL'ENERGIA

La crescente attenzione nei confronti dell'ambiente ha determinato, sia a livello comunitario che statale, una forte attenzione circa la sostenibilità

ambientale e dunque anche nei confronti della produzione di energia da fonti rinnovabili. Due risultano essere a livello europeo, gli atti fondamentali di tali politiche; uno è la direttiva 2001/77/CE per la promozione e la diffusione nel mercato elettrico di energia prodotta da fonti rinnovabili, primo atto europeo in materia, che ha promosso la creazione di un sistema di incentivi stabili. Il secondo atto è la direttiva 28/2009/CE, secondo la quale la normativa europea in materia di fonti rinnovabili è divenuta vincolante, con l'obiettivo, per l'Italia, secondo la logica del *burden sharing*, di raggiungere, nel 2020, almeno il 17 per cento di energia prodotta da fonti rinnovabili.

La riforma del Titolo V della Costituzione ha visto l'energia ricompresa fra le materie a legislazione concorrente quale "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", anche se la giurisprudenza costituzionale ha dato atto, in molti casi, delle forti interconnessioni di questa, con materie quali la tutela del paesaggio e dell'ambiente, la tutela della concorrenza, e di un rapporto Stato/Regioni basato sul principio di leale collaborazione e dunque sulle intese "forti"(Cost. 168/2008), con preponderanza del ruolo dello Stato. In materia di energia prodotta da fonti rinnovabili si è invece evidenziato, da parte della Corte, un legame tra queste e la tutela dell'ambiente in modo sostenibile, pur nell'ambito di un mercato concorrenziale.

La Regione Toscana ha adottato la legge regionale 39/2005, di disciplina delle procedure autorizzatorie di impianti da fonti rinnovabili e poi il Piano energetico regionale (PIER), adesso confluito nel PAER ai sensi della legge 52 del 2011.

Le procedure autorizzatorie sono considerate dalla Corte Costituzionale "principi fondamentali" (vedi sentenze c.c. 383/2005, 364/2006, 344/2010 ed altre), e sono contenute nel d.lgs. 387/2003 di recepimento della direttiva 2001/77/CE; in particolare l'articolo 12 del decreto, attuativo dell'articolo 16 della direttiva, ha introdotto una semplificazione delle procedure autorizzative degli impianti da fonti rinnovabili, distinguendo i procedimenti in "autorizzazione unica" e "denuncia di inizio di attività".

Le linee guida nazionali, adottate con d.m. 10 settembre 2010, hanno aggiunto ai provvedimenti dichiarati anche l'edilizia libera. La scelta tra un procedimento autorizzatorio e l'altro dipende dalla capacità di potenza dell'impianto, ad esempio vengono individuate delle soglie di potenza al di sotto delle quali i procedimenti sono considerati attività edilizia libera, oppure sottoposti al regime della denuncia di inizio di attività, oppure, se al di sopra, sottoposti ad autorizzazione unica, procedimento complesso proprio per la valutazione dei diversi aspetti in gioco, il cui termine di conclusione è fissato in 90 giorni.

Poi è intervenuto il decreto legislativo 28/2011, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, e la dia è stata sostituita, (art. 6), con la procedura abilitativa semplificata.

Per dare attuazione alle norme statali sovra citate, nel periodo oggetto del presente rapporto, la Regione Toscana ha approvato prima, la legge regionale 11 del 21 marzo 2011 in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con particolare riguardo agli impianti fotovoltaici a terra, e poi la legge regionale 56 del 4 novembre 2011, di modifica della l.r. 11/2011.

Si segnala che la legge regionale 11/2011 è stata riscritta completamente in Consiglio, all'interno delle commissioni con parere referente, (la seconda, Agricoltura, la terza, Attività produttive e la sesta, Territorio ed Ambiente), sia su input dei gruppi politici presenti nelle commissioni, sia a seguito delle osservazioni tecniche dell'ufficio legislativo. A seguito delle osservazioni dell'ufficio legislativo, sono state riunificate in una unica proposta di legge (che è divenuta pdl 62 di iniziativa consiliare a firma dei tre Presidenti di Commissione), sia la proposta di deliberazione 85 (Prima individuazione delle aree non idonee di cui al D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, alla installazione degli impianti fotovoltaici a terra), che la pdl 48 di iniziativa della Giunta regionale, (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" ed alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio").

E' stata inoltre prevista una delegificazione delle procedure in quanto la prima individuazione delle aree non idonee può essere aggiornata con deliberazione del Consiglio regionale, anziché con legge.

La legge in questione trova fondamento nelle Linee guida statali di cui al D.M. 10/2010, in cui è contenuta una disposizione secondo la quale, qualora le Regioni non procedano alla individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti, sono applicate automaticamente le disposizioni statali contenute nel decreto ministeriale.

Tali disposizioni prevedono, (fino a stabilire dei veri e propri divieti), che nell'ubicazione degli impianti si deve tener conto della tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, nonché delle disposizioni a sostegno del settore agricolo.

Nella legge in oggetto la Regione ha messo le proprie regole effettuando una prima individuazione delle aree non idonee in via transitoria ed in attesa che lo Stato le assegni definitivamente gli obiettivi per raggiungere la quota di energia da fonti rinnovabili, in conseguenza dei quali la Regione provvederà al necessario aggiornamento dei propri atti di programmazione.

In particolare le politiche regionali hanno tenuto conto delle peculiarità del territorio della Regione Toscana, con particolare riguardo alle aree DOC ed DOCG ed IGP, che caratterizzano quasi tutto il territorio toscano, prevedendo nel contempo particolari disposizioni a sostegno del settore agricolo i cui

rappresentanti effettuano investimenti nei terreni agricoli.

Particolari tutele sono state introdotte nelle zone vincolate ex Galasso, nelle aree naturali protette, nelle zone contigue a parchi archeologici e culturali, nelle zone umide, nelle zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, in aree agricole di particolare pregio paesaggistico, in aree e immobili vincolati, in siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. Le eccezioni alla non idoneità delle aree hanno riguardato le aree urbanizzate prive di valore culturale- paesaggistico, quelle degradate, e quelle connesse all'agricoltura.

E' stato previsto in legge un processo partecipativo con le province ed i Comuni, secondo il quale la Regione, con deliberazione del Consiglio regionale, può effettuare ulteriori ricognizioni di dettaglio, che modificano le aree approvate nell'Allegato "A" alla legge, in riferimento anche agli atti di pianificazione e di programmazione degli enti competenti ai sensi della legge 1 del 2005, limitatamente alla perimetrazione delle zone all'interno di coni visivi e panoramici, delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, o delle zone DOP ed IGP.

Tale processo partecipativo si è concluso con l'approvazione delle deliberazioni da parte di tutte le Province della Regione Toscana, che sono state recepite dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale 26 ottobre 2011, n. 68, su proposta della Giunta Regionale.

La legge regionale 56 del 4 novembre 2011 di modifica alla legge regionale 11/2011 è nata come pdl 110, di iniziativa consiliare da parte dei tre Presidenti delle commissioni referenti; si segnala anche qui un consolidarsi delle proposte di iniziativa consiliare che raggiungono l'approvazione, in quanto anche la legge 56/2011, come la 11/2011, è sorta ed è stata gestita in Consiglio regionale.

La legge in oggetto nasce in quanto l'esperienza maturata nei primi mesi di applicazione della l.r. 11/2011 ha portato ad evidenziare la necessità di modificare ed integrare alcune parti della legge. Le norme modificative hanno la finalità di chiarire alcuni aspetti come ad esempio, che i divieti della tabella di cui all'allegato A non si applicano alle aree industriali e per servizi, viene poi chiarito che l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra non è consentita nei centri storici e nelle aree storiche assimilate negli strumenti di pianificazione territoriale, oppure che nelle casse di espansione dei fiumi tali impianti possono essere ammessi, nel rispetto delle norme in materia di tutela del suolo; viene inoltre prevista una distanza minima di cento metri tra impianti di potenza inferiore a 200 kw, ad esclusione di impianti localizzati nelle zone interne ai coni visivi e panoramici e nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, per i quali la distanza è almeno di 200 metri.

La Regione Toscana con questi provvedimenti coglie l'importanza dei meccanismi di burden sharing, in relazione alla possibilità di raggiungere gli

obiettivi negoziati a livello nazionale, per una valorizzazione delle energie rinnovabili. Tali obiettivi sono collegati alle politiche di incentivazione, sia statale che regionale, in quanto il corretto sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili può rappresentare un'ottima opportunità economica ed industriale e di sostegno al reddito agricolo per la Regione.

Le opportunità di sfruttamento delle energie rinnovabili possono assumere però aspetti di operazioni speculative legate al ritorno esclusivamente economico dell'investimento, per questo le politiche regionali toscane hanno assegnato un ruolo decisivo alla pianificazione territoriale, come risulta anche nell'allegato A della legge 11/2011. Tale pianificazione, da una parte consente di utilizzare le fonti rinnovabili per produrre energia, e di tutelare gli investimenti, ma dall'altra, attraverso l'individuazione delle aree non idonee, consente di tutelare anche il paesaggio, l'ambiente nel suo insieme, i luoghi protetti garantendo il mantenimento sul territorio degli imprenditori agricoli, che possono così integrare il loro reddito, salvaguardando però le peculiarità agricole di gran parte del territorio della Regione.

E' stata inoltre approvata la legge regionale 52 del 19 ottobre 2011 - Norme in materia di programmazione integrata ambientale. (Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, alla legge regionale 24 febbraio, n. 39, alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65), di iniziativa della Giunta regionale.

La legge prevede, in conformità al PRS 2005-2011, per il nuovo ciclo di programmazione regionale, un accorpamento ed una conseguente riduzione del numero dei piani e dei programmi, nel rispetto della normativa in materia ambientale. Sono pertanto riuniti in un unico atto di programmazione regionale in campo ambientale ed energetico, detto PAER, alcuni piani di settore nelle materie ambientali, di energia e di aree protette. Rimane comunque confermata la natura di piano di indirizzo del PAER, volto ad assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali di settore, per quei piani che non sono confluiti nel PAER.

In conseguenza di ciò sono state modificate le leggi regionali in materia di energia, aree protette e tutela della biodiversità al fine di prevedere che obiettivi, finalità, tipologie di intervento, nonché il quadro delle risorse attivabili, siano definite all'interno del PAER.

Anche nella legge finanziaria regionale per il 2012 sono previste misure di promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia verde.

Le politiche regionali previste consistono nell'istituzione di un fondo regionale di 3 milioni di euro che fornisce garanzia finanziaria per la concessione di prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica ed all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili. Un regolamento regionale attuativo definirà i criteri e le modalità di

funzionamento del fondo.

Sono inoltre previste azioni di promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili, con riguardo all'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli immobili di civili abitazioni o di piccole e medie imprese.

Sempre con la legge finanziaria si interviene con modifiche sulla legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche).

La legge in questione tratta in particolare della geotermia, materia che a livello statale è disciplinata da una recente legge, il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).

Le disposizioni regionali introdotte stabiliscono che la riscossione del contributo dovuto dal concessionario per ogni Kw prodotto e spettante alla Regione sia delegata agli enti locali che possono effettuarla anche tramite gli organismi di diritto pubblico o privato dagli stessi partecipati ed incaricati della realizzazione di progetti di investimento. Tali risorse sono destinate a progetti finalizzati al teleriscaldamento, ad aumentare l'efficienza energetica degli immobili e ad attrarre investimenti economici di operatori nei settori dell'ambiente e dell'energia.

4. LE POLITICHE DI GENERE.

E' stata approvata la legge regionale 4 del 10 febbraio 2011 - Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) - di iniziativa della Giunta regionale.

Le modifiche in oggetto sono emerse dalla necessità, dopo quasi due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 16/2009, di precisarne meglio alcuni aspetti per migliorarne l'applicazione.

La definizione della tipologia di associazioni beneficiarie dei contributi indicate nella legge 16/2009 era piuttosto vaga; si è pertanto ritenuto di restringere il campo ed individuare soltanto due tipologie di associazioni: le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 42/2002 e quelle di volontariato, di cui alla legge regionale 28/2003.

Si è ritenuto inoltre di riequilibrare il rapporto tra Giunta e Consiglio, stabilendo una coerenza tra il piano regionale per la cittadinanza di genere e la legge regionale 49/1999, in materia di programmazione regionale.

Di una certa importanza anche le osservazioni contenute nel parere della Commissione pari opportunità, che sono state recepite nel testo e che tendevano ad eliminare una mancanza di chiarezza, circa i contenuti dello statuto delle associazioni, requisiti a tutela delle differenze di genere, che devono essere comunque posseduti dalle associazioni in questione.

Trattandosi di piccole modifiche si rileva che le politiche di genere a favore dell'universo femminile indicate nella legge 16/2009, non sono state sostanzialmente modificate a seguito dell'entrata in vigore della legge.